



Città di
Piazzola sul Brenta

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI «INCARICO PROFESSIONALE»

avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di «direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, contabilità dei lavori, funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori e ogni altra attività prevista dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n 49», relativamente all'intervento denominato «LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA «L. BELLUDI» DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) - CUP C36J16000610006» - CIG 975416606D

L'anno **2023**, addì ... (.....) del mese di

tra

....., responsabile del del Comune di Piazzola sul Brenta (PD), con sede in via Silvestro Camerini n. 3 – 35016 Piazzola sul Brenta (PD) - C.F. 80009670284 - P.IVA 00962850285, il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse dell'ente che rappresenta giusto Decreto del Sindaco n. del GG.MM.20XX;

e

..... nato a (...) il ../.../19...., codice fiscale, domiciliato a (...) in via n., libero professionista, iscritto all'Ordine di della Provincia di al n., che interviene in questo atto in nome e per conto dello Studio con sede in via n. ... a (...) – C.F. e P.IVA: di seguito denominato "*il professionista*";

Premesso che (se opportuno):

-
-
-
-
-
-

tutto ciò premesse si conviene quanto segue:

ART. 1- OGGETTO DELL' INCARICO

Il Comune di Piazzola sul Brenta (PD) affida al professionista l'incarico per:

- direzione lavori, prove di accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, contabilità dei lavori, funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori e ogni altra attività prevista dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)
 - redazione della documentazione necessaria per elaborazione monitoraggi e quanto altro per la rendicontazione e ottenimento del saldo dei contributi che finanziano l'opera – **FONDI PNRR**;
- ed ogni altro servizio necessario per dare compiuto l'intervento denominato «LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA «L. BELLUDI» DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) - CUP C36J16000610006 – CIG 975416606D

L'intervento di cui al presente invito è finanziato come segue:

- euro 2.700.000,00= mediante contributo statale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

Pertanto gli elaborati tecnici e tutte le fasi dell'opera (affidamento, esecuzione, ecc..) dovranno seguire ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, con la collaborazione del professionista/progettista/direttore lavori dell'opera, per quanto di competenza, ivi inclusi:

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "*finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU*" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei *milestone* associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

Le prestazioni si intendono conferite con decorrenza alla data in cui il professionista incaricato riceverà formale comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Resta comunque inteso che le competenze relative all'incarico affidato verranno liquidate al professionista secondo le spettanze previste nel presente disciplinare.

Stante la pluralità di competenze tecniche necessarie per l'espletamento dell'incarico in questione, vista la vigente normativa di settore si dà atto che le singole prestazioni professionali specialistiche saranno espletate da:

- nato a (...) il ./../19..., codice fiscale, iscritto all'Ordine degli della Provincia di al n., che svolgerà l'attività di
- nato a (...) il ./../19..., codice fiscale, iscritto all'Ordine degli della Provincia di al n., che svolgerà l'attività di
- nato a (...) il ./../19..., codice fiscale, iscritto all'Ordine degli della Provincia di al n., che svolgerà l'attività di

Resta inteso che le competenze professionali saranno liquidate esclusivamente allo Studio che è personalmente responsabile dell'incarico in questione, nonché persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL' INCARICO

A. DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI ED ASSISTENZA AL COLLAUDO

A.1 Prestazioni di direzione e contabilità dei lavori, il professionista dovrà attenersi alle disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07.03.2018, del D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore, ed alla vigente normativa in materia o che sarà emanata, ed assumere la speciale responsabilità a tutti gli obblighi stabiliti nelle suddette normative nei riguardi del direttore dei lavori e alle normative vigenti in materia, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

Nello svolgimento dell'incarico il professionista dovrà attenersi a quanto previsto nel progetto approvato, nonché alle particolari prescrizioni impartite dagli Enti preposti all'approvazione dell'opera.

L'Amministrazione si riserva di impartire, tramite il responsabile del procedimento, indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Ferma restando la discrezionalità del direttore dei lavori circa le piccole variazioni delle opere progettate, in relazione alle situazioni e alle condizioni particolari che si verificassero in sede esecutiva e comunque in conformità alla vigente normativa in materia di opere e lavori pubblici, il professionista è tenuto, ogni qualvolta a suo giudizio si renda necessario, a fornire alla stessa relazioni sull'andamento dei lavori stessi, comunicando le eventuali modeste modifiche, integrazioni e variazioni indispensabili per la buona riuscita ed esecuzione delle opere, proponendo nel contempo le soluzioni previste. Queste ultime non dovranno superare, in ogni caso, l'onere economico della soluzione di cui al progetto esecutivo ed essere in conformità alle normative vigenti.

Eventuali varianti sostanziali ritenute indispensabili anche dagli Organi superiori e per le quali si dovesse rendere necessaria una nuova progettazione, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Comune.

Il professionista è tenuto comunque a fornire con cadenza almeno mensile una relazione sull'esecuzione dei lavori, che illustri tra l'altro la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori e le ipotesi di recupero di eventuali ritardi.

Sarà cura dell'Amministrazione fornire al Professionista, di concerto con lo stesso preventivamente all'espletamento dell'incarico, gli indirizzi generali ai quali lo stesso dovrà attenersi.

Con la fine dei lavori il Direttore dei Lavori fornirà al RUP un elenco delle lavorazioni, suddivise per categoria, sviluppate dall'appaltatore o dai subappaltatori autorizzati dall'Ente al fine della compilazione del CEL. Tale documento potrà essere richiesto anche in fasi intermedie.

A.2 Segnatamente, l'attività di direzione lavori, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018, comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D. Lgs. 50/2016 e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;
- d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui la figura professionale incaricata

quale direttore dei lavori non svolga tali funzioni, le stesse verranno espletate da un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Il Direttore dei Lavori potrà essere coadiuvato, per ciascuna categoria di lavoro, identificate, rispettivamente, con le prestazioni specialistiche legate ai lavori relativi agli impianti termomeccanici, quelli relativi agli impianti elettrici e quelli relativi alle opere strutturali, da un assistente con funzioni di direttore operativo, che collaborerà con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. In particolare, al direttore operativo possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) direzione di lavorazioni specialistiche.

Il Direttore dei Lavori potrà essere, altresì, coadiuvato per ciascuna categoria di lavoro, identificate, rispettivamente, con le prestazioni specialistiche legate ai lavori relativi agli impianti termomeccanici, quelli relativi agli impianti elettrici e quelli relativi alle opere strutturali, da un assistente con funzioni di ispettore di cantiere, che collaborerà con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona per ciascuna categoria di lavoro che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori potranno essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;

A.3 dovrà essere garantita l'assistenza tecnica ed amministrativa relativamente agli adempimenti imposti al Comune da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC e Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, GSE, PNRR, ecc.);

A.4 dovrà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nell'ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento

delle operazioni di cantiere entro il termine concordato con il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere in rapporto all'emissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi;

- A.5 dovrà essere garantita la presenza quotidiana in cantiere, l'assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie; il Direttore dei Lavori deve garantire la presenza quotidiana in cantiere mediante apposizione della firma sul giornale dei lavori con data e ora della presenza; solo per brevi periodi di tempo, previo preavviso e concordamento con il Responsabile del Procedimento, il direttore dei lavori potrà delegare tale incombenza a soggetto di sua fiducia;
- A.6 gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e degli oneri per la sicurezza devono essere supportate da misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL e devono corredare il SAL stesso; devono comprendere libretti delle misure, brogliaccio delle opere a corpo, disegni esecutivi, programma avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- A.7 dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e, in specie, dovrà essere aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), dovrà essere aggiornata tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;
- A.8 il Direttore dei Lavori deve relazionare sull'esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori, sulla situazione dei subappalti, cottimi e sub-affidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori, verifica fatturazioni e situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all'emissione, intervenuta e/o in programma, di ogni S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, con cadenza quindicinale; la relazione deve essere esaustiva, specifica (edile-strutturale-impiantistica), corredata da documentazione fotografica esauriente. L'Amministrazione si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori;
- A.9 dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione e contabilizzazione dell'opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, al collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo, nonché per la corretta e puntuale rendicontazione dei lavori agli Enti erogatori dei contributi a finanziamento dell'opera e quant'altro necessario alla corretta gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'opera ancorché non esplicitamente indicata nel presente disciplinare d'incarico;
- A.10 dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- A.11 dovranno essere garantiti i necessari contatti e sopralluoghi con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica e altri servizi (telefonia, dati, altro) per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico- organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici e le successive pratiche di allacciamento, nonché l'assistenza al Comune nei rapporti con detti Enti;
- A.12 qualora, nell'esecuzione dell'opera, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, si rendesse necessario, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 106 del Codice, dovrà essere assicurata la predisposizione di varianti al progetto, l'immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione, che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia. In tal caso sarà corrisposto il compenso da determinarsi nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo dei corrispettivi previsti dal D.M.

17.06.16, applicando le medesime condizioni ed il ribasso percentuali offerti in sede di gara; il compenso per le eventuali varianti c.d. “in assestamento”, ossia senza modifica dell’importo di contratto, con o senza concordamento di nuovi prezzi, è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta quale prestazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori;

A.13 nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, impianti, contenimento delle dispersioni termiche e verifica delle prestazioni energetiche in genere dell’edificio, abbattimento delle barriere architettoniche, ecc., nonché quanto necessario per l’ottenimento degli eventuali atti di assenso e/o pareri di competenza degli Enti tutori (Soprintendenza, ULSS., Vigili del Fuoco, ecc.), ivi compresi tutti i contatti e le verifiche con i tecnici e funzionari degli Enti interessati, necessaria ad una rapida approvazione delle modifiche;

A.14 dovrà essere predisposta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati, rapporti di prova, eventuale certificazione delle strutture ai fini della prevenzione incendi (laddove necessario), degli impianti, di conformità dei materiali, di tutti i dispositivi di sicurezza installati, prove di collaudo, elaborati “as built”, e tutto quant’altro necessario o accessorio, anche se in questa sede non menzionato, per l’ottenimento dell’agibilità e di tutte le altre autorizzazioni e nulla – osta previsti, **IN PARTICOLARE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO PNRR (DICHIARAZIONI, CERTIFICAZIONI, ECC);**

A.15 il Direttore dei Lavori dovrà garantire che entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di fine lavori venga prodotta al Comune la seguente documentazione: as built dei lavori realizzati (opere edili, strutturali, impiantistiche); manuali tecnici degli impianti, di funzionamento, di manutenzione, di gestione, ecc; dichiarazioni di conformità e certificazioni dei materiali impiegati, la pratica completa di cui al precedente punto 3.14 ed ogni altra documentazione inerente o conseguente i lavori eseguiti ai fini dell’ottenimento di tutti i collaudi necessari.

A.16 Il Comune assume il ruolo di committente nei confronti dell’operatore economico affidatario del presente incarico di servizi. Le partecipazioni a riunioni e tutte le attività correlate a quanto sopra esposto sono a tutti gli effetti già compensati nella somma complessiva per corrispettivi di cui all’articolo 6).

B. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE

B.1 Il professionista incaricato dovrà garantire l’assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, lo stesso assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori;

B.2 il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire all’Amministrazione e al R.U.P. idonea assistenza relativamente agli adempimenti imposti al Comune da norme cogenti. Inoltre sarà preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare la idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori. Il professionista si obbliga ad introdurre nel Piano tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell’Amministrazione o sulla base di eventuali prescrizioni che dovessero essere impartite dagli Enti competenti o dalla Direzione Lavori, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

B.3 il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà predisporre la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse, nonché all’aggiornamento del Fascicolo dell’opera;

B.4 il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attività di cantiere,

impartendo alle imprese, nelle modalità previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P. Resta ferma la riserva della Stazione Appaltante nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del R.U.P. di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 12 (penalità) e 14 (clausola risolutiva espressa);

- B.5** il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei Lavori;
- B.6** a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà all'annotazione sul Giornale dei Lavori dei sopralluoghi effettuati, il rimando al verbale di visita (di cui una copia sottoscritta dalle parti dovrà essere disponibile in cantiere), le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa;
- B.7** il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Treviso, ovvero del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al R.U.P./Responsabile dei Lavori;
- B.8** il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà inviare al Responsabile dei lavori una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica secondo necessità, ma con cadenza massima quindicinale, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- B.9** il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti al Comune da norme cogenti, ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e sub-affidatari in genere, previste all'art. 105 del Codice e dal D. Lgs. 81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la verifica della congruità degli oneri della sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell'aggiornamento della notifica preliminare, e dovrà svolgere, in collaborazione con il R.U.P. tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza;
- B.10** per la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante redatte secondo le modalità di cui al precedente art. 2, punto 2.12 sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo della tariffa professionale vigente (D.M. 17.06.16) applicando le medesime condizioni offerte in sede di gara.

C. ALTRE PRESTAZIONI

1. Redazione dell'attestato di certificazione energetica (art. 6 D.Lgs. 311/2006)
2. Redazione della documentazione richiesta dal contributo PNRR che finanzia l'opera atta al caricamento nelle piattaforme da parte del Comune dei monitoraggi e della rendicontazione dell'opera, nonché di tutto quanto necessario a supporto alla Stazione Appaltante al fine dell'ottenimento degli acconti e del saldo dei contributi stessi;
3. presenza quotidiana di personale in cantiere;
4. messa a disposizione di collaboratori di studio con competenze giuridico-amministrative dedicati alla singola commessa;
5. messa a disposizione di consulenti specialistici.

Resta inteso che le prestazioni di cui al presente punto "C" sono compensate all'interno del compenso complessivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui ai punti "A" e "B".

ART. 3 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

Il professionista incaricato per la fase esecutiva (Direzione dei Lavori e Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione) dovrà rispettare la tempistica prevista determinata dalla durata che è pari al periodo intercorrente tra la data di formale comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'affidamento dell'incarico di cui trattasi e la data nella quale il collaudo delle opere progettate acquista carattere di validità. I termini sono calcolati in giorni naturali e consecutivi; il Comune si riserva la facoltà di concedere termini suppletivi esclusivamente per causa di forza maggiore, e comunque per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto incaricato. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte della Stazione Appaltante si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, che le tavole progettuali e quant'altro componga il progetto eseguito (us built) saranno consegnate, oltre che su supporto cartaceo, anche su supporto magnetico – ottico, nei formati compatibili con i software in uso degli uffici dell'Amministrazione (AutoCad, Microsoft Word ed Excel, ecc.) oltre che in formato .pdf di Acrobat e formato necessario alla lettura del metodo BIM. I progetti eseguiti (us built) devono essere trasmessi in 2 (due) copie cartacee debitamente sottoscritte e una su supporto informatico (DVD), in formato modificabile e in .pdf con firma digitale. Il Comune si riserva di chiedere ulteriori copie eventualmente resesi necessarie, anche al fine di ottenere i prescritti pareri. Alla fine del collaudo il professionista predisporrà idonei raccoglitori e DVD, dove saranno archiviati tutti i certificati delle opere eseguite e le relative dichiarazioni rilasciate dalle imprese esecutrici, nonché i libretti delle istruzioni dei vari componenti tecnologici.

In ogni caso, si precisa che l'incarico decorre dalla data di stipulazione della presente convenzione e si concluderà con la realizzazione dell'intervento e la chiusura di ogni attività amministrativa connessa. In particolare l'incarico si riterrà concluso dopo l'emissione del certificato di collaudo e consegna della documentazione definita agli artt. 1 e 2 della presente convenzione.

ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Nello svolgimento dell'incarico dovranno essere osservate le normative vigenti in materia di direzione lavori per le opere pubbliche, e in particolare; le norme citate sono da considerare a titolo indicativo e non esaustivo:
 - il D. Lgs. 50/2016: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
 - il D.P.R. 207/2010: Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, per gli articoli ancora in vigore;
 - il D. Lgs. 81/2008: Attuazione dell'articolo 1 della L. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - linee guida ANAC in quanto applicabili;
 - D.M. (MIT) 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», in attuazione dell'art. 111, comma 1, del D.lgs 50/2016;
 - Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11/01/2017;
 - Decreto 17/01/2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»".
2. Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, antincendio) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEI,).

ART. 5 - MODIFICHE AI PROGETTI

Il direttore dei lavori è tenuto ad introdurre nel progetto, tutte le modifiche e aggiornamenti che siano ritenuti necessari determinati da nuove o diverse esigenze, imprevedute od imprevedibili, e/o da nuove normative eventualmente intervenute, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, in conformità alla tariffa professionale di appartenenza e secondo il

presente disciplinare, comunque applicando alla stessa la riduzione fatta in sede di aggiudicazione del presente incarico.

Nell'eventualità in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Ente ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto, il progettista ha l'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti per i quali ha diritto ai compensi spettanti a norma del presente disciplinare, sempre che le varianti od aggiunte non dipendano da difetti di progettazione.

Restano pertanto escluse dalla disciplina contenuta nel comma precedente le varianti dovute ad errori od omissioni progettuali.

In quest'ultima ipotesi la responsabilità del progettista si estende anche ai costi di riprogettazione delle opere ed ai maggiori oneri che il Comune dovrà sopportare in relazione all'esecuzione delle suddette varianti.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELL' ONORARIO

Il corrispettivo complessivo previsto è quello offerto dal professionista e pari ad euro _____ oltre a oneri previdenziali e I.V.A. di legge. L'importo delle prestazioni è stato calcolato ai sensi del Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di direzione dei lavori ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016". Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, si attesta che i costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a € 0, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Tutte le spese sono conglobate in un'unica percentuale applicata agli onorari per le varie prestazioni. Il soggetto incaricato rinuncia pertanto a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente indicato nel presente articolo.

Verranno inoltre corrisposti, se ed in quanto dovuti, il contributo integrativo di previdenza ed assistenza e l'I.V.A. come per legge.

Il Comune è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il *professionista* e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Sono a carico del *professionista* le spese di bollo ed eventuale registrazione e quant'altro relativo al presente disciplinare di incarico.

Qualora durante l'espletamento dell'incarico dovessero verificarsi eventi tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto al corrispettivo sopra indicato e comunque fatta esclusione per quanto previsto in merito all'art. 8, il *professionista* ne deve dare tempestiva comunicazione al Comune.

Il professionista non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere dal Comune. In mancanza di tale preventivo benestare, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

Il compenso come sopra determinato è comprensivo di ogni altra spesa, inclusa quella relativa a viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi senza diritto di rivalsa alcuno.

All'Incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.

Nell'onorario deve intendersi compreso anche il corrispettivo per le trattazioni di tutte le riserve dell'impresa per quanto attinente al presente incarico.

Nessun particolare maggior compenso sarà corrisposto qualora la Direzione lavori richieda un impegno maggiore del normale dovuto a mancanza di personale di sorveglianza e di controllo od a qualsiasi altro motivo. I compensi di cui sopra saranno pagati in relazione all'avanzamento dei lavori con le stesse modalità fissate per la corresponsione di cui al successivo articolo.

Nel caso che l'incarico di direzione dei lavori, già avviato, per cause non imputabili al professionista incaricato dovesse essere sospeso in via definitiva, sarà corrisposto al professionista stesso, a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione e di ogni spesa ed onere accessorio relativi alla parte di direzione lavori non eseguita, un compenso pari al 20% dell'onorario spettante sulle opere non eseguite. Nel caso di risoluzione o rescissione di contratti di appalto dei lavori, a termine delle vigenti disposizioni, spetterà al professionista un'aliquota dell'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti, e al decimo di quelli non eseguiti, fino alla concorrenza dei 4/5 dell'importo contrattuale d'appalto.

Il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione del collaudo dei lavori eseguiti e, in caso, non oltre 90 (novanta) giorni dalla presentazione della richiesta di liquidazione da parte del professionista a ultimazione delle prestazioni. Nessun compenso od indennizzo per i titoli di cui alla presente lettera B) spetterà al professionista nel caso i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.

L'attività del coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione contempla gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

Rimane inteso che le prestazioni del professionista sono quelle indicate all'art. 1 - Oggetto dell'incarico - della presente convenzione.

ART. 7 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

L'onorario e i compensi di cui all'art. 6, del presente disciplinare saranno corrisposti, previa presentazione di parcella, come segue:

Direzione e contabilità dei lavori e sicurezza in fase di realizzazione

L'onorario e i compensi di cui all'articolo 2, punto B), del presente disciplinare saranno corrisposti in seguito all'esercizio delle stesse. Saranno liquidate previa presentazione di parcella, per il 90% in base a ciascun stato d'avanzamento dei lavori e/o forniture in appalto e/o altri documenti contabili.

Il residuo 10% verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo, purché lo stesso sia concluso nei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto e salvo che il ritardo non dipenda da fatto imputabile al professionista.

Prestazioni aggiuntive

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente attraverso la fatturazione elettronica, nella quale dovranno essere indicati il titolo «LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA «L. BELLUDI» DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) - CUP C36J16000610006» - CIG 975416606D, previa verifica della regolarità contributiva del Professionista Incaricato.

Il Codice Univoco del Comune è: **XXXXX**.

ART. 8 - INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli artt. 9 e 10, il Comune potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola fase di incarico, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), ciascun inadempimento in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

L'Amministrazione avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

Qualora ciò si verificasse l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino a quel momento.

ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza del termine contrattuale di esecuzione della prestazione oggetto di contestazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Nelle ipotesi di cui sopra, la risoluzione si verificherà di diritto quando il Comune comunicherà all'incaricato che intende valersi della presente clausola risolutiva.

Verificandosi la risoluzione, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal Comune medesimo, fermi restando il diritto del Comune al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento e la facoltà di compensare eventuali somme dovute all'incaricato inadempiente con le somme da esso dovute al Comune in dipendenza dell'applicazione di penali o del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento.

ART. 10 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 108 del Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 11 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'incaricato ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del Codice ed a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da sub in data per l'importo di €..... pari al 10% dell'importo del presente incarico conservata in atti.

La garanzia contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

L'incaricato si obbliga inoltre a produrre, nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 103 della legge e dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, le garanzie e polizze di responsabilità ivi previste.

L'incaricato ha prodotto altresì la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale n. xxx del xxxx rilasciata da xxxxxx per un massimale non inferiore a € xxxxxx (xxxxxx) a garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni xxxxxxxxxx, polizza che decorrerà dalla data di inizio dei lavori con durata sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ART. 12 – RISERVATEZZA E PROPRIETÀ' DEGLI ELABORATI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata da parte dell'operatore economico incaricato la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza. Inoltre l'incaricato espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del Comune che ne può disporre liberamente. Tutta la documentazione e gli elaborati di "as built", dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Comune.

ART. 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'espletamento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione, ed in genere tutte quelle non definite in via amministrativa, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Padova. In pendenza del giudizio, il professionista non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

ART. 14 - OBBLIGO TRACCIABILITÀ' TRANSAZIONI

L'incaricato si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni. L'incaricato si obbliga a inserire nei contratti con i propri eventuali subcontraenti, come definiti al precedente art. 2, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge 136/2010. L'incaricato si obbliga, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

ART. 15 - NORME DI COMPORTAMENTO E INCOMPATIBILITÀ

Il professionista si obbliga, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Comune la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Al riguardo l'incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il Comune, i progettisti, il collaudatore statico o il collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera.

Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Sono a carico del Comune il contributo integrativo di cui all'art. 10 della legge 3 gennaio 1981 n. 6 e l'imposta sul valore aggiunto. L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Ente affidato e dal professionista accettato in solido, e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa. Saranno a carico del *professionista* le spese di bollo, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Per quanto concerne l'incarico affidato, il professionista è tenuto ad eleggere domicilio presso il Comune di Piazzola sul Brenta (PD): via Garibaldi n. 14 - 31046 Piazzola sul Brenta (PD).

Il contratto è stipulato nelle forme previste dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente atto verrà registrato solo «in caso d'uso» ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, in ogni caso qualora la registrazione sia dovuta, le relative spese sono a carico del Professionista.

ART. 17 – TRATTAMENTO DATI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 mediante l'utilizzo di procedure informatiche per le finalità di cui al presente affidamento, come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e saranno comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, anche ai fini della verifica delle dichiarazioni rese.

Si rinvia alla pagina del profilo del Comune: <https://www.comune.piazzola.pd.it/privacy>

ART. 18 – REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione è, a norma del combinato disposto degli artt. 5 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche, esente da registrazione fiscale, salvo il caso d'uso.

Resta pertanto convenuto che, in caso d'uso da una qualsiasi delle parti, le spese di registrazione saranno a carico del professionista.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82.

Il bollo è assolto con n. marche da bollo da € 16,00 identificativo n. _____, debitamente annullate e conservate agli atti.

Per il Comune di

IL PROFESSIONISTA

(il presente atto verrà sottoscritto digitalmente su carta uso bollo)